

suprema, indipendente, inamovibile; ora, come potè sottoporre le decisioni della medesima al giudizio d'un corpo amovibile e dipendente dal potere esecutivo qual è appunto il Consiglio di Stato?

Ognun ben vede che la Commissione doveva non senza grandissima ripugnanza stabilire un simile principio. Essa ha distrutto tutte le garanzie delle quali studiosi circondare la suprema Corte dei conti.

La Commissione (ed io ne lodo il pensiero) volle lasciare il campo al ricorso per annullare la decisione della Corte dei conti, tuttochè suprema Corte.

La questione versa appunto non nella giustizia e convenienza del ricorso, ma in ciò solamente, a quel magistrato, cioè, dovrebbe presentarsi il ricorso contro le decisioni di questa Corte suprema.

La questione si presentava difficile, perchè, se si volgeva lo sguardo al sistema francese, ella è certa cosa che dalla Corte dei conti havvi ricorso al Consiglio di Stato, e, se si riguardava il sistema del Belgio, il ricorso si permette alla Corte di cassazione.

La Commissione dunque trovò fra questi due sistemi, e volle preferire il sistema di Francia. Io non negherò che ambi i sistemi non sono senza gravi inconvenienti, atteso il nostro attuale organismo; perocchè non una sola è presso noi la Corte di cassazione, siccome non uno solo è il Consiglio di Stato. Tuttavia, se dovessi scegliere fra questi due sistemi senza ammetterne un terzo, io non esiterei a pronunciarmi per il sistema del Belgio; perocchè la Corte di cassazione è sempre una Corte che presenta maggiori garanzie del Consiglio di Stato.

Ma, o signori, è egli vero che si debba seguire o l'uno o l'altro dei suddetti sistemi? Io credo di no, e proposi all'approvazione della Camera un emendamento con cui enunciai un altro sistema che mi pare più accettabile, perchè esime la suprema Corte dei conti dal giudizio di qualsiasi altro corpo costituito, più logico ancora, perchè io ignoro che vi sia, che vi possa essere al di sopra una Corte suprema.

Ammetto pure con la Commissione il principio del ricorso per l'annullamento; ma questo ricorso sarà presentato alla stessa Corte dei conti, la quale in sezioni riunite potrà annullare le decisioni d'una sezione della Corte medesima.

Quindi io formulava il mio emendamento nel seguente modo:

“ Il ricorso per l'annullamento è ammesso soltanto per motivi di eccesso di potere, e per incompetenza per ragione di materia.

“ Il ricorso deve presentarsi alla Corte medesima nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione osservando le prescrizioni del regolamento relativo a questa legge. La Corte dei conti per l'annullamento della decisione di una delle sue sezioni pronuncierà a sezioni riunite. Se la decisione sarà per annullamento, essa stabilirà la massima di diritto da seguirsi dalle sezioni della Corte medesima. „

Con questo mio emendamento io certo toglieva di mezzo il ricorso al Consiglio di Stato, o meglio lo sconsigliavo

che una Corte suprema indipendente, costituita in modo da poter resistere a tutte le arti che si potrebbero usare dal potere esecutivo, dipendesse o si ritenesse al disotto del Consiglio di Stato, il quale è un corpo dipendentissimo e che mai potrebbe resistere agli urti del potere esecutivo medesimo. Io escludo in modo reciso che possa una decisione di questa Corte suprema, quale si vuole costituire, venire annullata dal Consiglio di Stato. Aperta questa via, più d'una volta il potere esecutivo vi ricorrerebbe, e sovente le decisioni della Corte dei conti sarebbero annullate dal Consiglio di Stato, specialmente quelle che il potere esecutivo richiederebbe fossero annullate.

Lo sconcio era evidente e doveva evitarsi. La Corte dei conti, sottoposta al Consiglio di Stato in questo modo, perdeva ogni suo prestigio, quel prestigio di cui la Commissione si affaticò circondandola, creandola suprema, indipendente.

CATUCCI. Domando la parola.

SALARIS. La ragione per cui la Commissione ha creduto piuttosto di scegliere il Consiglio di Stato che la Corte di cassazione invero non mi ha persuaso.

Che cosa dice infatti la Commissione? Non abbiamo sottoposte le decisioni della Corte dei conti alla Corte di cassazione per questa ragione, perchè vi sono tante Corti di cassazione. Ma allora io dico che lo stesso argomento, indipendentemente dalle ragioni già da me accennate, avrebbe dovuto indurre la Commissione ad escludere il Consiglio di Stato, poichè è un desiderio di tutti che un solo sia il Consiglio di Stato, ma finora nelle diverse provincie italiane esistono egualmente più Consigli di Stato.

SELLA, ministro per le finanze. Quest'argomento è già stato svolto.

SALARIS. Il signor ministro delle finanze mi fa sentire che quest'argomento fu già svolto da altri; gradisco l'opportuna osservazione. Io era assente all'altra seduta di quest'oggi, per portarmi occupato in una Commissione della Camera, ignorava quanto fosse stato detto da altri miei colleghi, ma siccome non è mio stile trattenere la Camera con ripetere le stesse cose, ringraziando il signor ministro, non aggiungerò altre parole.

Pregherei intanto il signor presidente di porre ai voti il mio emendamento, al quale credo che la Commissione non avrà seria opposizione a fare; se la Commissione credesse piuttosto formularlo in altro modo, purchè sia salvo il principio, accetterei anche una formola più esatta che piacesse alla Commissione proporre.

PRESIDENTE. Interrogo la Commissione se si è posta d'accordo riguardo a questi varii emendamenti.

MARTINELLI, relatore. Ringrazio prima di tutto il deputato Salaris che abbia reso giustizia alla lealtà colla quale la Commissione ha manifestato le proprie opinioni.

Per verità a me sembra che sia stato male a proposito scelto quest'articolo per combattere la Commissione, la quale non ha fatto che riprodurre l'articolo quale fu concordemente votato dai due rami del Parlamento. La